



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
DELL' ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI**
Circoscrizione Tribunale Cagliari e Lanusei

**REGOLAMENTO
CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELL' ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO COSTITUITO PRESSO L'ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI**



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
DELL' ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI**
Circoscrizione Tribunale Cagliari e Lanusei

INDICE

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Oggetto

Art. 3 – Funzioni e obblighi

Art. 4 – Iscrizione

Art. 5 – Sede, organi e durata

Art. 6 – Gestore della Crisi e Ausiliari

Art. 7 – Norme di Procedura

Art. 8 – Incompatibilità e Decadenza

Art. 9 – Riservatezza

Art. 10 – Compensi spettanti ai Gestori e all'Organismo di Composizione della Crisi

Art. 11 – Responsabilità

Allegato A – Norme di Autodisciplina

Allegato B – Norme per l'applicazione delle sanzioni



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
DELL' ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI**
Circoscrizione Tribunale Cagliari e Lanusei

Art. 1 - DEFINIZIONI

Nel presente regolamento:

- ⊗ l'espressione "legge n. 3/2012" indica la legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221;
- ⊗ l'espressione "D.M. n. 202/2014" indica il decreto del Ministro della Giustizia adottato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2014, n. 202 "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nell'elenco degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- ⊗ l'espressione "Organismo" indica l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento costituito presso l'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Cagliari, con delibera del 7 marzo 2017, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221;
- ⊗ l'espressione "Gestore della Crisi" il soggetto – ovvero i soggetti - incaricati dall'Organismo per la gestione della crisi da sovraindebitamento e la liquidazione del patrimonio del debitore.

Articolo 2 – OGGETTO

Il presente Regolamento si applica alle procedure di sovra indebitamento, di cui legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo.

Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari (di seguito "Organismo"), che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di Gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'Organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il presente Regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Articolo 3 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, ed assume gli obblighi previsti dagli artt. 9 e ss. del D.M. n. 202/2014.

Articolo 4 - ISCRIZIONE

Il rappresentante legale dell'Organismo, vale a dire il Presidente dell'Ordine territoriale di Cagliari, ovvero il Referente in qualità di suo procuratore, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovra indebitamento tenuto presso il Ministero di Giustizia.

Articolo 5 – SEDE, ORGANI DELL'OCC E DURATA

L'Organismo ha sede presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cagliari.

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrare, sono istituiti i seguenti organi:

- ⊗ un referente
- ⊗ una segreteria amministrativa



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
DELL' ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI**
Circoscrizione Tribunale Cagliari e Lanusei

La segreteria amministrativa è depositaria delle domande pervenute all'organismo e della documentazione allegata a corredo.

5.1. Il Referente è la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce gli incarichi dei Gestori della crisi.

Il Referente è nominato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari, e dura in carica per la stessa durata del Consiglio dell'Ordine e può essere rinominato.

La cessazione del referente per scadenza del termine produce effetto dal momento dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine. Può essere revocato per gravi motivi (cfr. Allegato "A").

Il Referente cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo:

- 1) esamina le domande pervenute dai professionisti interessati e propone al Consiglio dell'Ordine l'ammissione all'elenco dei Gestori della crisi;
- 2) esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- 3) effettua una sommaria valutazione delle domande presentate;
- 4) distribuisce equamente gli incarichi tra i Gestori della crisi tenuto conto in ogni caso della natura e dell'importanza dell'affare;
- 5) nomina o sostituisce il Gestore della crisi;
- 6) è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei Gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell'Organismo superiori ad Euro 1.000,00 (mille/00) deliberati dal Referente dovranno essere approvati dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Referente stesso.

Il Referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al D.M. n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei Gestori adottate dall'Organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del D.M. n. 202/2014.

L'attività prestata dal Referente potrà essere oggetto di compenso deliberato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari a titolo di indennità e rimborso spese generali forfetario.

Il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute è regolato dalle vigenti delibere in materia assunte dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari per le spese di missione dei consiglieri.

5.2. La Segreteria Amministrativa è composta da un Segretario, scelto dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari, e da una o più persone fisiche con compiti operativi, da determinarsi in base alle esigenze e individuato tra il personale dipendente dell'Ordine.

Essa ha sede presso l'Organismo.

La Segreteria:

- 1) svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi;
- 2) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità delle domande dei debitori per la nomina del Gestore della crisi;
- 3) sottopone le domande dei debitori al Referente per la eventuale ammissione;
- 4) tiene il registro informatico dei procedimenti di composizione della crisi, indicando, per ogni procedimento, il numero d'ordine progressivo, i dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, il Gestore della crisi delegato, la durata del procedimento e al relativo esito;
- 5) tiene il registro informatico dei Gestori della crisi;
- 6) tiene il registro informatico relativo alla formazione dei Gestori della crisi comunicando al Referente ogni vicenda che possa determinarne la sospensione dalla nomina;



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
DELL' ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI**
Circoscrizione Tribunale Cagliari e Lanusei

- 7) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese sostenute e dei compensi spettanti all'Organismo e al Gestore della crisi;
- 8) si occupa di tutte le comunicazioni tra l'Organismo e i Gestori della crisi.

ART. 6 - GESTORE DELLA CRISI E AUSILIARI

Possono presentare la domanda di iscrizione all'elenco dei Gestori della crisi dell'Organismo gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cagliari che:

- 1) siano in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4, comma 8, del D.M. n. 202/2014;
- 2) siano in regola con l'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5 e 6, del D.M. n. 202/2014;
- 3) siano in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
- 4) siano in regola con il pagamento della quota d'iscrizione all'Ordine;
- 5) non abbiano subito provvedimenti disciplinari negli ultimi cinque anni;
- 6) siano in possesso di polizza assicurativa per la R.C professionale quale Gestore della crisi.

La nomina del Gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal Referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.

Le funzioni spettanti al Gestore della crisi possono essere svolte da non più di tre componenti.

Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.

La nomina del Gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del D.M. n. 202/2014 secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.

Il Gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore attenendosi al codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

6.1. Accettazione dell'incarico e dichiarazione di indipendenza. Il Gestore della crisi comunica entro 10 giorni dal ricevimento della nomina, a mezzo posta elettronica certificata, l'accettazione dell'incarico.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il Gestore della crisi e gli eventuali ausiliari incaricati si impegnano a rispettare le norme di comportamento allegate al presente Regolamento (cfr "allegato A"), garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore/consumatore oltretutto la massima competenza. A tal fine il Gestore della crisi incaricato deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza, neutralità o imparzialità.

Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

La dichiarazione d'indipendenza deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del D.M. n. 202/2014.

A seguito dell'accettazione, il Referente comunica al debitore il nominativo del Gestore incaricato.

6.2. Ausiliari. Il Gestore della crisi può avvalersi di ausiliari per l'espletamento delle proprie funzioni, senza alcun costo aggiuntivo a carico della procedura. Il Gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
DELL' ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI**
Circoscrizione Tribunale Cagliari e Lanusei

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

Il Gestore può avvalersi dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze.

6.3. Rinuncia dell'incarico. Il Gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi.

La rinuncia va portata a conoscenza dell'Organismo e del Referente tramite posta elettronica certificata.

In caso di rinuncia il referente provvede alla sostituzione del Gestore e ne informa tempestivamente il debitore. Si applica l'art. 6 del presente Regolamento.

Il rifiuto, senza giustificato motivo, da parte di un Gestore della crisi all'incarico a lui affidato comporta la sospensione dello stesso dall'elenco dell'Organismo.

ART. 7 – NORME DI PROCEDURA

La Segreteria potrà accettare le domande di avvio procedura solo se presentate allo sportello, con raccomandata AR o per posta elettronica certificata.

All'atto del deposito la Segreteria Amministrativa:

- 1) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del Gestore della crisi;
- 2) effettua l'annotazione nell'apposito registro informatico dei procedimenti di composizione della crisi, procede alla formazione del fascicolo della procedura e sottopone la domanda del debitore al Referente per la eventuale ammissione e la nomina del Gestore della crisi;
- 3) esegue le comunicazioni tra l'Organismo e i Gestori della crisi.

Il Gestore della Crisi formalizza all'Organismo in base a quanto già disposto dall'art. 6 del presente Regolamento.

ART. 8 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cagliari, i Consiglieri ed il Collegio dei Revisori non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come Gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come Gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente Regolamento:

- 1) sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- 2) non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il Gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera "A" al presente Regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

ART. 9 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del D.M. n. 202/2014.

I Gestori della crisi, la Segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, nella persona del Gestore della crisi nominato per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, può accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge n.3/2012 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
DELL' ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI**
Circoscrizione Tribunale Cagliari e Lanusei

sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Gli iscritti all'Albo sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 139/2005.

ART. 10 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta dal Gestore della crisi, le indennità e i rimborsi spese per l'Organismo.

In difetto di accordo con il debitore, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del D.M. n. 202/2014.

All'Organismo è dovuto, dal debitore, un rimborso spese per la Segreteria OCC per un importo pari a euro 244,00 (duecentoquarantaquattro/00) oltreché un rimborso forfettario delle spese generali nella misura indicata dall'art. 14, terzo comma, del D.M. n. 202/2014.

Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.

Il saldo del compenso e delle spese come sopra determinati, maggiorato dell'IVA e degli altri oneri di legge, dovrà essere versato dal debitore entro sei mesi dall'omologa dell'accordo, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 3/2012 relativamente all'accordo di composizione, ovvero entro sei mesi dall'omologa del piano del consumatore ex articolo 12 - bis della legge n. 3/2012.

L'acconto e il saldo saranno, in via generale, così ripartiti:

- ⊗ 80% in favore del Gestore della crisi;
- ⊗ 20% in favore dell'Organismo per i costi di amministrazione.

Tutti gli importi dovuti saranno versati dal debitore istante a mezzo PagoPA in base alle indicazioni fornite dalla Segreteria dell'Organismo.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012 ed inoltre all'Organismo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 11 – RESPONSABILITA'

L'Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

Resta ferma la responsabilità personale del Gestore della crisi designato dal Referente nell'adempimento della prestazione.



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
DELL' ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI**
Circoscrizione Tribunale Cagliari e Lanusei

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014

I Gestori delle crisi sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

Articolo 1 - Indipendenza

Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Esso ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare dubbi circa l'effettiva imparzialità o la mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il Gestore della crisi deve rifiutare o interrompere la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 - Imparzialità e neutralità

Il professionista incaricato deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale e rimanere neutrale.

Il Gestore della crisi deve valutare senza pregiudizi i fatti della controversia e non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento.

Articolo 3 - Integrità

È fatto divieto al Gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 4 - Competenza

L'iscrizione nell'elenco dei Gestori della crisi dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Cagliari è riservata agli iscritti al suddetto Ordine che presentino i requisiti previsti dall'art. 6 del presente Regolamento.

Prima di accettare la nomina, il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza specifica e, deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento come previsto dall'art. 4, comma 5, lett. d, D.M. n. 202/2014.

Se il Gestore non adempie all'obbligo di aggiornamento biennale, il Referente provvede a sospendere il professionista dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza dei requisiti, provvede alla cancellazione con possibilità di reinscrizione.

Articolo 5 - Diligenza e operosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Articolo 6 - Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 7 - Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

L'Organismo può e deve verificare che i singoli Gestori della crisi esercitino e/o promuovano la propria attività in modo professionale, veritiero e dignitoso, costituendo ciò requisito per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco.



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
DELL' ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI**
Circoscrizione Tribunale Cagliari e Lanusei

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comportano la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
DELL' ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI
Circoscrizione Tribunale Cagliari e Lanusei

ALLEGATO B

NORME DI PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AL GESTORE DELLA CRISI/LIQUIDAZIONE – CRITERI DI SOSTITUZIONE NELL'INCARICO EX ART. 10 D.M. n.202/2014

Ove il professionista incaricato della gestione della crisi/liquidatore incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al presente Regolamento ed alle norme di cui al D.M. n.202/2014, l'Organismo potrà procedere alla sostituzione nell'incarico e adottare uno dei seguenti provvedimenti:

- ⊗ **sospensione**, qualora sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente Regolamento ed alle norme di cui al D.M. n. 202/2014 ovvero qualora vengano meno uno o più requisiti d'iscrizione previsti dall'art. 6 del presente Regolamento.
- ⊗ **cancellazione**, in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l'Organismo o in caso di comportamenti volutamente in danno del cliente.

Applicando i criteri previsti dall'art. 6 del Regolamento, il Referente procede alla sostituzione del Gestore sospeso o cancellato e, sino alla formalizzazione dell'accettazione dell'incarico da parte del nuovo professionista, si occupa degli adempimenti indifferibili necessari alla gestione della procedura.

I provvedimenti di sospensione e cancellazione devono essere comunicati al Ministero di Giustizia.

Il Gestore cancellato può presentare richiesta di reinscrizione al registro dei Gestori della crisi, eccetto nel caso in cui l'Organismo ritenga inaccettabile tale richiesta data la gravità della violazione che ha determinato il provvedimento di cancellazione.

Il referente procede ad inviare notizia al Consiglio di Disciplina dell'Ordine circa le violazioni poste in essere dal gestore qualora accerti che le stesse siano tali da contravvenire le norme del codice deontologico o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, proibità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto utilizzo della professione.